



**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VICO
MORCOTE (OVS)**

IL MUNICIPIO DI VICO MORCOTE

richiamati gli artt. 107 e 192 LOC, 23-26 RALOC, la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987, l'art. 47 del Regolamento comunale ed il Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio del Comune di Vico Morcote (RVS) del 18.04.2013, adottato dall'Assemblea comunale nella seduta del 27.05.2013 e ratificato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 241-RE-12434 dell'8.10.2013;

ordina

Art. 1 – Oggetto e campo di applicazione

1. La presente Ordinanza disciplina l'esercizio della sorveglianza mediante l'uso di videocamere sul territorio del Comune di Vico Morcote, oltre al trattamento e la conservazione dei dati personali registrati.
2. La videosorveglianza può essere eseguita sul territorio giurisdizionale del Comune di Vico Morcote in tutti i luoghi sensibili che necessitano di accresciuta protezione stabiliti dal Municipio.
3. Possono essere oggetto di sorveglianza 24 ore su 24 i seguenti luoghi:
 - a. edifici, strutture e parchi pubblici;
 - b. centri di raccolta dei rifiuti (eco-punti);
 - c. altri luoghi pubblici degni di protezione.

Art. 2 – Scopo della videosorveglianza

1. La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.
2. Essa è intesa segnatamente a:
 - a. prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini;
 - b. prevenire atti di vandalismo o danneggiamenti alle cose pubbliche;
 - c. tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità delle strutture comunali (segnatamente: vie, piazze, passaggi, proprietà, centri di raccolta rifiuti, ecc.).
3. È esclusa la videosorveglianza di aree private.

Art. 3 – Utilizzo ed informazione

1. Il Municipio è responsabile della posa e dell'utilizzo di apparecchi di videosorveglianza, nel rispetto della sfera segreta delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179 quater Codice penale svizzero).
2. Il Municipio, dal profilo tecnico, può incaricare terzi di pianificare la videosorveglianza, di installare e di gestire le apparecchiature necessarie.
3. Il Municipio è responsabile dell'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.
4. La videosorveglianza deve essere indicata con appositi cartelli.

Art. 4 – Uso ed accesso

1. L'uso dei sistemi di videosorveglianza, così come l'accesso ai dati registrati, è concesso, esclusivamente ed unicamente nell'ambito dei loro oneri, al Segretario comunale, al Municipio ed ai funzionari della "Polizia Ceresio Sud" preposti a tale compito.
2. In casi particolari, previo consenso del Municipio, l'uso temporaneo dei sistemi di videosorveglianza può essere concesso agli Organi di Polizia federali e/o cantonali.

Art. 5 – Registrazione

1. Le riprese della videosorveglianza possono essere registrate.
2. Le registrazioni sono automaticamente cancellate entro il tempo strettamente necessario per rilevare le infrazioni, così come stabilito nel RVS.
3. Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale, possono essere conservate sino alla loro comunicazione alle Autorità di cui all'art. 6 della presente Ordinanza.

Art. 6 – Comunicazione delle registrazioni

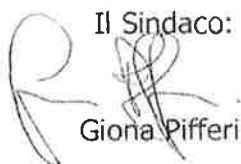
1. Le registrazioni non sono comunicate a terzi.
2. Le registrazioni possono essere comunicate solamente alle Autorità seguenti:
 - a. Autorità competenti per il perseguimento penale;
 - b. Autorità amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti nei quali è parte o coinvolto il Comune di Vico Morcote.
3. La comunicazione delle registrazioni ad un'Autorità ai sensi del capoverso precedente è ammessa nella misura in cui è necessaria allo svolgimento di un procedimento penale, amministrativo o civile; i dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi. Se l'Autorità è parimenti preposta al perseguimento penale, è fatta salva la sua decisione di comunicare le registrazioni.

Art. 7 – Protezione dei dati

1. Il Municipio, e per esso i suoi Servizi amministrativi, prende tutte le misure necessarie per impedire l'uso delle attrezzature e la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati.
2. Per quanto non esplicitamente previsto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali.

Art. 8 – Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi al Consiglio di Stato, ai sensi di legge.

Il Sindaco:

Giona Pifferi



Il Segretario:

Davide Ferranti

Adottata con Risoluzione Municipale no. 467 del 29 luglio 2015.

Pubblicata agli albi comunali e sul sito del Comune www.vicomorcote.ch dal 4 agosto al 15 settembre 2015
(a norma dei disposti dell'art. 192 LOC e nuova LPAm).